

B - Associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta

1. Identità del tipo contrattuale, uniformità della disciplina applicabile

L'associazione riconosciuta e l'associazione non riconosciuta appartengono ad un unico tipo contrattuale, con la conseguenza che le norme dettate per l'una, che prescindano dal riconoscimento, sono direttamente applicabili all'altra.

Trib. Milano, 10 aprile 1972

Lo statuto di una associazione non riconosciuta può derogare alle norme sulle associazioni riconosciute che non siano di ordine pubblico. La competenza a deliberare sulla esclusione degli associati può, pertanto, essere attribuita ad un organo diverso dall'assemblea.

Trib. Milano, 26 maggio 1975

In mancanza di una clausola statutaria che disponga diversamente, il ricorso dell'associato contro la deliberazione di esclusione è sottoposto, nelle associazioni non riconosciute, al termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 24, comma 3, c.c. per le associazioni riconosciute.

Cass., 3 aprile 1978, n. 1498

Dalla identità di tipo contrattuale delle associazioni riconosciute e di quelle non riconosciute dipende l'identità della disciplina applicabile. Pertanto, le norme dettate per le prime, che limitano l'autonomia contrattuale degli associati e non presuppongono il riconoscimento della personalità giuridica, sono suscettibili di applicazione diretta alle associazioni non riconosciute.

Pret. Fasano, 28 febbraio 1981

Nonostante la disposizione di cui all'art. 36 c.c., secondo la quale le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, queste si modellano, in virtù di un principio generale e costante, secondo una struttura organizzativa che non può prescindere dall'esistenza, accanto agli organi esecutivo e rappresentativo, di un organo deliberante (assemblea) formato da tutti gli associati.

È pertanto nulla la clausola statutaria in forza della quale una associazione non riconosciuta sia priva di una assemblea degli associati.

Cass., 3 novembre 1981, n. 5791

La tutela costituzionale dei diritti del singolo entro le formazioni sociali comporta l'estensione alle associazioni non riconosciute della garanzia accordata dal codice civile per le associazioni riconosciute.

L'art. 24, comma 3, c.c., che subordina l'esclusione dell'associato alla ricorrenza di gravi motivi, è, perciò, applicabile alle associazioni non riconosciute direttamente, e non per analogia, rendendo nulla la clausola statutaria che prevede l'esclusione *ad nutum*.

Il medesimo art. 24, comma 3, c.c., per la parte che attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare l'esclusione, non tocca diritti inviolabili ed è derogabile da parte dello statuto.

App. Torino, 10 febbraio 1983

Il requisito della «forma associativa» (art. 30 del decreto ministeriale 28 aprile 1976) in presenza del quale l'art. 29, 2° comma della legge n. 426/1971 accorda l'accoglimento prioritario alle istanze di autorizzazione commerciale, sussiste anche quando si tratti di associazioni non riconosciute. Tale requisito deve sussistere al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Tar Lombardia, 17 dicembre 1986, n. 636

2. Personalità giuridica e soggettività giuridica

L'associazione non riconosciuta, pur non essendo dotata di personalità giuridica, è configurata dall'ordinamento come soggetto di diritto distinto dagli associati. Costoro, in particolare, non sono responsabili delle obbligazioni dell'associazione.

Cass., 16 febbraio 1979, n. 1022

3. Patrimonio e fondo comune

Il fondo comune di una associazione non riconosciuta appartiene all'associazione stessa come autonomo soggetto di diritto, e non forma oggetto di comunione fra gli associati. Gli atti di disposizione del fondo comune non richiedono, pertanto, il consenso unanime degli associati.

Cass., 16 novembre 1976, n. 4252

4. Acquisti

Le associazioni non riconosciute sono capaci di possedere e possono usucapire la proprietà di beni immobili.

Cass., 10 giugno 1981, n. 3773

5. Il controllo sugli acquisti delle persone giuridiche

L'autorizzazione agli enti morali ad accettare lasciti ha la duplice finalità di evitare l'eccessivo concentrazione di ricchezze in capo alle persone giuridiche e di impedire che i testatori, violando fondamentali principi di umanità, compiano ingiustificate elargizioni in danno a congiunti in condizioni di indigenza.

Cons. Stato, 3 novembre 1978

6. Amministrazione e rappresentanza

Essendo gli amministratori di associazione non riconosciuta personalmente responsabili delle obbligazioni dell'associazione, l'operato dell'organo amministrativo deve essere sottratto

alle ingerenze e alle impugnazioni degli associati personalmente irresponsabili.

Trib. Roma, 14 gennaio 1975

Essendo l'associazione non riconosciuta configurata dall'ordinamento come soggetto di diritti distinto dagli associati, i suoi amministratori sono organi dell'associazione e non mandatari degli associati.

La persona fisica preposta alla rappresentanza dell'associazione non riconosciuta è strumento non accidentale, come nella rappresentanza volontaria, ma necessario dell'attività del soggetto collettivo.

Gli amministratori dell'associazione non riconosciuta, in quanto organi, sono dotati di una originaria competenza, potenzialmente illimitata, ad amministrare ed a rappresentare l'associazione.

Legittimamente, pertanto, l'assemblea può, deliberando a maggioranza, autorizzare i legali rappresentanti dell'associazione a compiere un atto di straordinaria amministrazione, implicante disposizioni del fondo comune (nella specie, lo statuto limitava i poteri del consiglio di amministrazione agli atti di ordinaria amministrazione).

Cass., 16 novembre 1976, n. 4252

L'associazione non riconosciuta si configura come ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi. Ne consegue che la legittimazione a far valere giudizialmente i diritti compresi nel patrimonio sociale spetta soltanto al gruppo dei soci in quanto tale, che può stare in giudizio unicamente attraverso i suoi organi sociali, cioè, tramite coloro cui è conferita la direzione o la presidenza dell'ente. Ne discende altresì che i singoli soci non sono legittimati a sostituirsi al gruppo nella tutela dei rapporti sociali, agendo *uti singuli*, per la salvaguardia dei propri esclusivi interessi individuali, pretendendo di impugnare una sentenza emessa in un giudizio instaurato su domanda dell'associazione.

Cass., 29 dicembre 1976, n. 4753

L'associazione non riconosciuta, anche se sfornita di personalità giuridica, è tuttavia considerata dall'ordinamento come soggetto di diritti distinto dagli associati, dotato di una propria capacità sostanziale e processuale, esplicita mediante persone fisiche che agiscono in base al principio dell'immedesimazione organica, e non in base a un rapporto di rappresentanza volontaria degli associati; ne consegue che il difetto di legittimazione processuale della associazione non riconosciuta, alla stregua di qualsiasi soggetto di diritti, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado di processo.

Cass., 21 giugno 1979, n. 3448

7. *Obbligazioni*

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c. a carico di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, riguarda sia le obbligazioni contrattuali, sia le obbligazioni extracontrattuali.

Cass., 10 dicembre 1971, n. 3579

La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall'art. 38 c.c. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Ne consegue che il presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore, anche dopo la cessazione della carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente (nella specie, con riguardo all'obbligo di restituire all'INPS somme indebitamente versate, a titolo di assegni familiari, nei confronti di un dipendente dell'associazione nel periodo indicato).

Cass., 29 dicembre 1976, n. 4747

La responsabilità personale e solidale sussiste nei confronti di coloro che hanno agito in nome dell'associazione, anche se terzi estranei o semplici dipendenti di essa.

Cass., 22 luglio 1981, n. 4710

La responsabilità personale e solidale non sussiste nei confronti degli amministratori che abbiano deliberato l'atto, fonte dell'obbligazione, ma non abbiano agito all'esterno in nome dell'associazione.

Cass., 22 luglio 1981, n. 4710

Essendo le associazioni non riconosciute configurate dall'ordinamento quali autonomi soggetti di diritto, la prevista responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione va qualificata come responsabilità per debito altrui, e non già per debito proprio, e in particolare come fideiussione *ex lege*.

Cass., 26 febbraio 1985, n. 1655

Le norme sulla responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, salvo il beneficio di escussione, non sono applicabili alle associazioni non riconosciute. Tale differenza è pienamente giustificata sul piano logico e giuridico, e, pertanto va respinto ogni dubbio di illegittimità costituzionale.

Trib. Roma, 15 aprile 1985, n. 4800

La responsabilità prevista dall'art. 38 c.c. per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta non riguarda soltanto le persone che hanno agito esternamente all'associazione in

nome o per conto di questa, ma anche quelle che all'interno hanno preparato, diretto e commesso l'atto dal quale le obbligazioni sono sorte, ossia gli amministratori dell'associazione.

Trib. Roma, 15 maggio 1985

Soggetti diversi da quelli che hanno la rappresentanza dell'associazione possono svolgere, in virtù di mandato o di altro rapporto interno con taluno degli amministratori o rappresentanti, attività riferibile all'associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui siano chiamati a rispondere i soggetti mandanti e attraverso costoro l'associazione, in base al disposto dell'art. 38 c.c.

Anche in detta ipotesi la responsabilità *ex art. 38 c.c.* viene affermata, relativamente agli amministratori, sulla base del criterio della effettività, e cioè del completo svolgimento di attività negoziale, diretta o indiretta, da parte degli amministratori tutti e non per la semplice loro qualità di rappresentanti dell'associazione.

La disciplina differenziata prevista a proposito del *beneficium escussionis* nell'associazione non riconosciuta e nella società semplice trova giustificazione nella distinzione funzionale e strutturale esistente fra i due tipi di enti collettivi in considerazione; distinzione che si manifesta anche nel diverso regime della responsabilità previsto per gli associati e per i soci che assumono obbligazioni in nome e per conto dell'ente di pertinenza.

Cass., Sez. I civile, sent. n. 2648 del 13 marzo 1987

8. *Controllo pubblico*

Nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni assembleari di associazioni non riconosciute è richiesto, a pena di nullità, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Trib. Napoli, 23 dicembre 1982

La norma dell'art. 23 c.c., che legittima il pubblico ministero ad impugnare le deliberazioni assembleari di associazioni riconosciute, si applica anche alle associazioni non riconosciute.

Cass., 8 febbraio 1985, n. 1035

9. *Contenuto del concetto di persona giuridica*

La soggettività delle persone giuridiche non corrisponde a quella della persona fisica, perché esse sono tali in senso traslato e la qualificazione viene richiamata per analogia.

Ne consegue che la soggettività dei gruppi, siano essi dotati o no di personalità giuridica, è sempre una incompleta soggettività, diversa da quella delle persone fisiche.

Cass., 8 novembre 1984, n. 5642

10. *La tutela delle associazioni non riconosciute*

Per le persone giuridiche e per gli enti di fatto non è configurabile un onore dell'ente astrattamente considerato.

È, tuttavia, configurabile un onore sociale inteso come bene morale di tutti e di ciascuno dei soci, assunti come un tutto unico capace di percepire l'offesa.

Nelle associazioni non riconosciute, che sono prive di personalità giuridica, le offese ad esse rivolte si riverberano direttamente sugli aderenti, con la conseguenza che ciascuno di essi può proporre querela e può farlo, a maggior ragione, il segretario nazionale.

Trib. Roma, 19 gennaio 1984